

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO E SERVIZIO “A PORTE APERTE” TPL DEL COMUNE DI TALLA
A. S. 2025-2026.**

L’anno 2025 il giorno 24 del mese di ottobre

TRA

- Comune di Talla , (in seguito per brevità indicato come “Amministrazione”),
con sede legale a Talla Via G. Verdi n. 21, codice fiscale e partita IVA n.
00259890515 rappresentato da Boldrini Federica, nata a Chitignano il
12/01/1966 domiciliata presso la sede dell’Ente, la quale interviene nella sua
qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa – Economico Finanziaria, nomi-
nata con Decreto della Sindaca n. 1/2024 e autorizzata ad impegnare legalmente
e formalmente l’Amministrazione per il presente atto, il cui schema è stato ap-
provato con determinazione n. 325 del 11/08/2025;

E

*La Società Tiemme Spa che interviene al presente atto in proprio e quale manda-
taria dell’Associazione Temporanea di Imprese (in seguito indicata come “ATI”)
costituita fra la medesima con il ruolo di Capogruppo Mandataria nella misura del
5% (cinque per cento), rappresentata da Delmirani Guido nato a Roma (RM) il
20/06/1971, il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentate domici-
liato per il presente atto presso la sede della mandataria e il Consorzio:
-C.T.P. 2003 Consorzio Trasporto Persone, con sede legale in Arezzo, Codice fisca-
le e p.IVA 01768330514 con il ruolo di mandante nella misura del 95% (novanta-
cinque per cento), rappresentato da Casucci Roberto nato a Umbertide (PG) il
09/04/1982 in qualità di legale rappresentante;*

giusto atto costitutivo dell'ATI a rogito del notaio Dr. Stefano Cambiaggi del 1° settembre 2025 n. 32399 di Rep. e n. di Racc. 18310, che in copia conforme all'originale è conservato agli atti dell'Amministrazione.

PREMESSO CHE

con determinazione n. 325 del 11/08/2025 del Responsabile del Servizio è stata approvata la documentazione necessaria ai fini dell'affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico e servizio "a porte aperte" TPL anno scolastico 2025/2026;

- In data 11/08/2025 è stata pubblicata, sulla piattaforma START, la procedura relativa all'affidamento diretto, fissando la scadenza in data 01/09/2025;

- il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio di appalto e salvaguardia dell'occupazione, previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente fra le associazioni imprenditoriali di categoria e le OO.SS. dei lavoratori più rappresentative;

- con determinazione n. 362 del 11/09/2025, è stato affidato l'appalto all'ATI costituita da *Tiemme Spa (Mandataria)* e da *C.T.P. 2003 Consorzio Trasporto Persone (Mandante)*;

- è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva delle Società ai fini della stipula del presente contratto e l'insussistenza in capo alle Società *che costituiscono l'ATI* di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;

- si procede alla sottoscrizione del presente contratto;

- l'ATI ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto;

- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma priva-

ta.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto dell'appalto è lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico e servizio "a porte aperte" TPL nel Comune di Talla per l'a.s. 2025/2026.

L'ATI si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato speciale di appalto (di seguito indicato Capitolato) che fa parte

Integrante del contratto e si allega allo stesso quale "Allegato 1".

- nell'offerta economica predisposta, così come presentata in sede di affidamento sul Sistema telematico Start firmata digitalmente dal legale rappresentante di Tiemme Spa Mandataria e dal legale rappresentante di C.T.P. 2003 Consorzio Trasporto Persone Mandante, conservata agli atti presso l'Amministrazione e che si allega al presente contratto quale "Allegato 2".

ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata per l'a.s. 2025/2026 a partire dal giorno 15 settembre 2025 sino al giorno 30 giugno 2026.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'importo massimo contrattuale è pari ad Euro 95.000,00 (novantacinquemila/zerozero) oltre IVA nei termini di legge come da offerta economica presentata in modalità telematica in fase di affidamento e che si allega al presente contratto quale "Allegato 2".

ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ATI

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'ATI se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).

La Mandataria si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto.

La PEC della Mandataria è: tiemmespa@pec.it ;

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE

Qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni l'Amministrazione potrà richiedere all'ATI le variazioni contrattuali di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'ATI si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato e dall'Offerta economica così come proposta in sede di affidamento, che fanno parte integrante del contratto ed allegate allo stesso quale "Allegato 1" e "Allegato 2".

Le prestazioni di cui al presente contratto sono eseguite con le seguenti modalità:

A) *La Società Capogruppo Mandataria Tiemme Spa si occupa:*

- *Della supervisione del servizio;*

	- Della fatturazione;	
	- Dei rapporti con l'Ente affidatario;	
	- Della disponibilità a valutare la fornitura di mezzi e uomini di scorta e fruizione di depositi sul territorio;	
	Con la percentuale di esecuzione nella misura del 5% (cinque per cento);	
	B) Il Consorzio Mandante C.T.P. 2003 Consorzio Trasporto Persone si occupa:	
	- Dell'esecuzione del servizio con mezzi e personale delle ditte esecutrici;	
	- Della disponibilità di mezzi di scorta e rimesse sul territorio;	
	Con la percentuale di esecuzione nella misura del 95% (novantacinque per cento);	
	ART. 8 - DIRETTORE DELL' ESECUZIONE E RESPONSABILE DELL'ATI	
	Ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023, si individua:	
	- Il Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione: Boldrini Federica;	
	- Ing. Paolo Seghi quale responsabile dell'attività contrattuale per l'ATI.	
	In particolare il Direttore dell'esecuzione e il responsabile del servizio collaborano per la gestione delle attività contrattuali.	
	Il responsabile indicato dall'ATI è il referente principale per l'Amministrazione, pertanto deve garantire la massima reperibilità. A tale scopo l'ATI fornisce i seguenti recapiti cellulare 335/7517335 e-mail paolo.seghi@tiemmespa.it	
	ART 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
	L'Amministrazione, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio e delle attività previste dal contratto, corrisponde alla Mandataria l'importo di euro 95.000,00 (novantacinquemila/00) oltre iva.	
	Tale importo risulta dall'offerta economica formulata dall'ATI in modalità telematica in sede di affidamento e si allega al presente contratto quale "Allegato	

2”.

All’inizio dell’ anno scolastico verrà effettuata una verifica delle effettive distanze da percorrere.

La Mandataria rimetterà fattura con cadenza mensile per quota parte del corrispettivo contrattuale di cui all’art.3 del presente contratto.

Le fatture predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere intestate all’Amministrazione COMUNE DI TALLA codice IPA UF4PCZ e dovranno contenere i seguenti riferimenti: “ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E “SERVIZIO A PORTE APERTE” TPL NEL COMUNE DI TALLA – CIG: B819C6ECF9 e mese di riferimento”.

Le fatture emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (con IVA, dovuta nei termini di legge).

I pagamenti saranno disposti ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. entro 30 giorni dalla data di ricevimento (data del protocollo) delle fatture redatte secondo le norme in vigore e dopo l’accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte del Direttore dell’esecuzione e la verifica delle eventuali penali da applicare ai sensi del successivo articolo 11.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) *delle Società che costituiscono l’ATI* attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all’autorità competente al ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del

	DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Mandataria per detto periodo di sospensione dei termini.	
	Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento trattiene dall'importo dovuto l'importo corrispondente all'inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti delle <i>Società che costituiscono l'ATI</i> impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.	
	Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.	
	Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.	
	Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 ss.mm.ii., delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati	

agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Nel caso di fatturazione relativa ad un periodo per il quale l'Amministrazione ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, la Mandataria è tenuta a emettere e trasmettere all'Amministrazione specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall'Amministrazione.

Le Società *che costituiscono l'ATI* sono tenute ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010.

A tal fine la Mandataria dichiara:

- che il proprio c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica è il seguente:

1) Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Arezzo, codice IBAN: IT60Y0103014100000003959495;

- che le persone delegate ad operare sul conto sopra indicato sono i Signori:

- Delmirani Guido codice fiscale DLMGDU71H20H501X;

- Sassoli Piero codice fiscale SSSPRI55B23A851U;

- Capobussi Marco codice fiscale CPBMRC72M17F656H;

La Mandataria è tenuta a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative al conto corrente sopra indicato ed ai soggetti delegati ad operare sullo stesso.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi del conto corrente bancario sopra indicato, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG B819C6ECF9. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Mandataria da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato, anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, sopra indicato presso Monte dei Paschi di Siena Filiale Arezzo con codice IBAN IT60Y0103014100000003959495 o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Mandataria fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospeso l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e

l'incameramento della cauzione.

ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI

L'Amministrazione verifica periodicamente il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

È facoltà del Direttore dell'esecuzione eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente contratto e relativi documenti allegati e richiamati.

Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati della Mandataria che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche e i controlli effettuati non esimono l'ATI dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto.

Nel caso di esito positivo della verifica, il Direttore dell'esecuzione autorizza la liquidazione della fattura, secondo quanto indicato al precedente art. 9.

Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzi il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore dell'esecuzione potrà richiedere chiarimenti secondo le modalità indicate al successivo art. 11 ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

ART. 11 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Penali

L'Amministrazione fa pervenire alla Mandataria a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte a norma dell'articolo 10 del presente contratto.

La Mandataria, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di ricevimento. Qualora la Mandataria non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili l'Amministrazione potrà applicare come specificato all'art. 15 – penalità del Capitolato una penale variabile da € 100,00 (cento/zerozero) al giorno/inadempienza ad euro 1.000,00 (mille/zerozero) al giorno/inadempienza sulla base della gravità dell'inadempienza riscontrata e salvo l'addebito di eventuali spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per supplire al mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione.

L'Amministrazione procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata, in questo ultimo caso l'ATI dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno dell'ATI, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.

Risoluzione

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'ATI, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni,

l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456

	del codice civile:	
	- nei casi di cui all'art. 122, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023;	
	- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente con	
	tratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri stru-	
	menti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei	
	conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente	
	commessa pubblica;	
	- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
	- in caso di subappalto;	
	- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività	
	successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – <i>pantouflage</i> o <i>revolving door</i>);	
	- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10(dieci per cento)	
	% dello ammontare netto contrattuale.	
	In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente	
	articolo resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. n.	
	36/2023:	
	- l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione de-	
	finitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affi-	
	damento.	
	Nessun indennizzo è dovuto all'ATI se inadempiente.	
	L'esecuzione in danno non esime l'ATI dalla responsabilità civile e penale in cui la	
	stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risolu-	
	zione.	
	ART. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	
	Non è consentito il subappalto di nessuna parte del servizio contrattualizzato.	

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

È ammessa la cessione del credito.

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

La Mandataria dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: B819C6ECF9. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Amministrazione.

La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

ART. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'ATI

L'ATI è tenuta a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'ATI è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni

sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro

con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'ATI è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori

a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi

integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del

contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Mandataria, fino a quanto non sia accertato l'integrale a-

dempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Mandataria non può opporre

eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

L'ATI, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al

presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste

per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le

cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolo-

losa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più am-

plia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o

cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negli-

genze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'ATI restandone sollevata

l'Amministrazione.

L'ATI è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documen-

ti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione

della prestazione secondo quanto indicato al successivo articolo 18.

	L'ATI si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.	
	L'ATI dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall'art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 153 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001, secondo cui <i>"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"</i> .	
	L'ATI dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento .	
	ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA	
	A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'ATI ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 mediante polizza fidejussoria definitiva n. 2210346 del 23/09/2025, con la quale REVO INSURANCE SPA si costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse dell'ATI stessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 6.650,00 (seimilaseicentocinquanta/00).	
	<i>L'importo è ridotto del 30% in quanto l'ATI è in possesso delle Certificazioni conservate agli atti presso gli uffici dell'Amministrazione.</i>	
	La garanzia fidejussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 117, del D.Lgs. 36/2023, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale impor	

	to garantito.	
	L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato al termine di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.	
	In caso di risoluzione del contratto l'ATI incorre nella perdita del deposito cauzionario.	
	In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'ATI, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha il diritto di rivadersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'ATI dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.	
	In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.	
	ART. 16 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI	
	L'ATI ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Amministrazione ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.	
	L'ATI è peraltro l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.	
	ART. 17 – COPERTURE ASSICURATIVE	
	La Mandataria ha stipulato con primaria compagnia di assicurazioni: Unipol Assi	

curazioni Spa polizza RCT/RCO a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, per tutti gli utenti e prestatori di lavoro a qualsiasi titolo (soci, volontari e altri collaboratori dipendenti e non) di cui la Mandataria si avvalga con un massimale di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/zerozero) per sinistro e per persona;

La Mandante ha stipulato con primaria compagnia di assicurazione: UnipolSai assicurazioni Spa polizza RCT/RCO/RCI a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, per tutti gli utenti e prestatori di lavoro a qualsiasi titolo (soci, volontari e altri collaboratori dipendenti e non) di cui la Mandante si avvalga con un massimale di euro 6.000.000,00 (seimilioni/zerozero) per sinistro e per persona;

La Società Autonoleggi Minelli Srl Viale Michelangelo n. 10 – 52010 Chiusi della Verna C.F. e P.IVA 01459270516 socia del Consorzio ha stipulato con primaria compagnia di assicurazioni: Società Reale Mutua di Assicurazione polizza assicurativa RCA per ogni mezzo di trasporto adibito al servizio oggetto dell'affidamento, con massimali di euro 32.000.000,00 (trentaduemilioni/zerozero) ed euro 10.400.000,00 (diecimilioniquattrocentomila/zerozero).

Copia delle suddette polizze sono state consegnate all'Amministrazione e sono depositate agli atti dell'Ufficio Scuola.

Per l'intera vigenza contrattuale l'ATI è tenuta a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 (trenta) giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione delle polizze sopra indicate. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla ri

soluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l'intera responsabilità dell'ATI anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicate.

Agli effetti assicurativi, l'ATI non appena venuta a conoscenza dell'accaduto, è tenuta a provvedere alla denuncia del sinistro alle Compagnie assicurative con la quali sono state sottoscritte le polizze.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, per brevità "Regolamento") relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina la Mandataria Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento.

Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile, il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili.

Si precisa che la nomina a responsabile avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

La Mandataria, in quanto Responsabile, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigoro

	samente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento e del D.Lgs.	
	196/2003.	
	In particolare si impegna a:	
	- trattare i dati solamente su istruzione documentata del titolare (art. 28, par. 3	
	lett. a);	
	- garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla ri-	
	servatezza o abbiano un adeguato obbligo di riservatezza (art. 28, par. 3 lett. b);	
	- adottare le misure richieste dall'art. 32 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. c);	
	- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento per	
	ricorrere ad un altro responsabile (art. 28, par. 3 lett. d);	
	- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative ade-	
	guate, tenendo conto della natura del trattamento, nella misura in cui ciò sia	
	possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare segui-	
	to alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (art. 28, par. 3 lett. e);	
	- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui	
	agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. f);	
	- cancellare o restituire, su scelta del titolare, i dati personali dopo che è termina-	
	ta la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti	
	(art. 28, par. 3 lett. g);	
	- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni neces-	
	sarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento e	
	contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare	
	del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato (art. 28, par. 3 lett. h);	
	- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività ogget	
	to del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;	

	- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii ;	
	- adottare tutte le misure di sicurezza adeguate previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'art. 31 analiticamente specificato nell'allegato "B" del Decreto stesso denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";	
	ART. 19 - REVISIONE PREZZI	
	I prezzi indicati nell'offerta economica non saranno soggetti a revisione per tutta la durata del contratto, corrispondente all'anno scolastico 2025/2026 con inizio dal 15 settembre 2025 fino al 30 giugno 2026;	
	ART. 20 - RECESSO CONTRATTUALE	
	L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.	
	L'ATI rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.	
	È fatto divieto all'ATI di recedere dal contratto.	
	ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI	
	Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di regi-	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Talla, 24/10/2025